



**REGOLAMENTO PER LA
ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO GEMELLAGGI**

ART. 1

FUNZIONE COMITATO

1. È istituito nel Comune di Bitonto il Comitato per i gemellaggi con compito di:
 - a) promuovere, programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Bitonto con enti territoriali italiani e con realtà territoriali di altri Paesi comunitari ed extracomunitari;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e la sua più ampia e consapevole partecipazione alle suddette iniziative con specifico riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole che operano nel Comune nei settori economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico.

ART. 2

RISORSE ECONOMICHE

1. Il Consiglio Comunale dovrà iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, affinché il Comitato possa realizzare gli scopi descritti nel precedente articolo.
2. Il Comitato potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, in riferimento alle singole necessità, specifiche richieste al Dirigente 7° Settore Culturale che provvederà con apposite Determinazioni.
3. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà, inoltre, giovare di contributi di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Annualmente, il Comitato propone all'Amministrazione comunale modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui al precedente comma.

ART. 3

COMPITI DEL COMITATO

1. Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della Comunità locale.
2. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato per i gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista e di "cittadini del mondo" nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato volto a favorire l'unità politica dell'Europa e la pace e la fratellanza tra i popoli.
3. Lo stesso Comitato terrà costanti rapporti con l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale.

ART. 4

COMPOSIZIONE COMITATO

1. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio comunale.
2. Il Comitato si compone di nove membri, che svolgono la loro funzione a titolo essenzialmente gratuito, di cui:
 - Sindaco o altro Amministratore delegato ai gemellaggi, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
 - Presidente della pro-loco o suo delegato;
 - due designati dal Consiglio comunale tra i consiglieri in carica, l'uno per la maggioranza e l'altro per la minoranza;
 - cinque designati dal Forum delle Consulte, previsto dall' art. 40 dello

Statuto Comunale;

Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale del 7° Settore Culturale, appositamente indicato dal Dirigente.

3. Il Comitato ha funzione d'indirizzo e di programmazione e si avvale, per la sua attività, della collaborazione delle Consulte delle Associazioni previste dall' art. 40 dello Statuto Comunale in base alle aree di interesse.
4. Il Comitato per i gemellaggi convocherà il Forum delle Consulte di cui all' art. 40, comma 3, dello Statuto Comunale e all'art. 22 del Regolamento degli "Organismi di Partecipazione", approvato con deliberazione di C.C. n. 128 del 17.12. 2008, almeno una volta all'anno per raccogliere proposte ed iniziative che saranno dallo stesso valutate.
5. Il Comitato può avvalersi, a titolo essenzialmente gratuito; di uno o più interpreti che favoriscano i rapporti con le Città estere gemellate.

ART. 5

DECADENZA E DIMISSIONI

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i gemellaggi può avvenire:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza a più di tre sedute consecutive senza valida giustificazione.

ART. 6
SEDUTE DEL COMITATO - QUORUM COSTITUTIVO E
QUORUM DELIBERATIVO - CONVOCAZIONI

1. Il Comitato delibera in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 (sei) dei componenti ed in seconda convocazione con l'intervento di 1/3 (tre) dei componenti;
2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente;
3. Il Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - entro il 31 ottobre, per proporre all'Amministrazione comunale il programma relativo all'anno successivo;
 - entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.Il programma deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedono almeno tre dei suoi componenti.
5. Gli avvisi di convocazioni del Comitato per i gemellaggi con il relativo ordine del giorno dovranno essere trasmessi ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata.
6. In relazione alla natura degli argomenti da trattare il Comitato potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, assessori comunali, rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Compete al Presidente svolgere tutti i compiti assegnati dal presente regolamento, ed in particolare:
 - convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i gemellaggi e disporre l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato stesso;
 - firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
 - vigilare acchè le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato per i gemellaggi trovino attuazione.

2. In caso di assenza del Presidente, il componente più anziano d'età ne assume la funzione.

ART. 8

LOCALI DELLA RIUNIONE

1. Il Comitato per i gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Di ogni riunione sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 9
DURATA

1. La durata in carica dei componenti del Comitato per i gemellaggi segue quella del Consiglio Comunale che ha deliberato la sua nomina ai sensi del precedente art. 4, comma 1. I componenti medesimi restano tuttavia in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Anche in caso di scioglimento anticipato. del Consiglio comunale, il Comitato rimane in carica fino al suo rinnovo.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art.134, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

INDICE

ART. 1 FUNZIONE COMITATO	Pag. 2
ART. 2 RISORSE ECONOMICHE	" 2
ART. 3 COMPITI DEL COMITATO	" 3
ART. 4 COMPOSIZIONE COMITATO	" 3
ART. 5 DECADENZA E DIMISSIONI	" 4
ART. 6 SEDUTE DEL COMITATO - QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO - CONVOCAZIONI	" 5
ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE	" 6
ART. 8 LOCALI DELLA RIUNIONE	" 6
ART. 9 DURATA	" 7
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE	" 7